

Milano, 11 Aprile 2017

Alle Imprese Associate

Nota in materia di sottoprodotti e qualificazione dei residui del legno

Cari associati,
nelle scorse settimane sono apparsi sulla stampa alcuni articoli inerenti la gestione degli scarti di legno vergine che hanno destato molta preoccupazione e molte richieste di chiarimenti. Abbiamo quindi redatto questa nota con la collaborazione dello studio legale Chilosi Martelli, a commento della recente pronuncia della Corte di Cassazione sul tema delle verifiche necessarie a qualificare gli scarti di legno come sottoprodotto, da cui poi si sono originate interpretazioni non sempre corrette.

Si segnala inoltre che il tema dei sottoprodotti è stato poi oggetto del recente Decreto Ministeriale 264/2016 (in vigore dal 2 marzo 2017), con cui viene introdotta una regolamentazione della materia su base volontaria che comprende l'istituzione di un registro dei sottoprodotti presso le Camere di Commercio, dei format di schede tecniche (da vidimare sempre presso le Camere di Commercio) e dichiarazioni di conformità. Il testo del decreto è stato peraltro oggetto di chiarimenti da parte del Ministero dell'Ambiente (e potrebbero intervenire ulteriori circolari sull'argomento).

L'interpretazione e l'implementazione delle disposizioni proposte dal nuovo decreto richiederanno, nelle prossime settimane, un ulteriore approfondimento sul comportamento da tenere da parte delle aziende del legno-arredo. L'ufficio Ambiente di FederlegnoArredo è al lavoro per delineare delle linee guida operative su questo tema.

Per qualsiasi informazione a riguardo è possibile contattare l'Ufficio Ambiente ai seguenti riferimenti: omar.degoli@federlegnoarredo.it – Tel 0280604386

FederlegnoArredo

Sede/Headoffice

Foro Buonaparte, 65 • 20121 Milano

Tel +39 02 8060 41

Fax +39 02 8060 4392

C.F. 97228150153

www.federlegnoarredo.it

Chiarimenti su Sentenza 6 febbraio 2017 n.5442 della Corte di Cassazione

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza 6 febbraio 2017, n. 5442) si è specificamente occupata della classificazione dei residui della lavorazione del legno, destando una certa eco anche sulla stampa. In particolare, un articolo comparso il 7 febbraio 2017 su una testata giornalistica presente online¹, titolava «*segatura e truciolati del legno vanno smaltiti*» e proseguiva poi affermando categoricamente che «*segatura e truciolati del legno sono considerati, dalla legge, alla stregua di rifiuti*».

Sempre il 7 febbraio 2017, su un noto quotidiano² è stato pubblicato un articolo il cui titolo – «*legno, lo scarto di lavorazione va considerato rifiuto*» – semplifica eccessivamente un ragionamento che, come si evince peraltro dalla lettura dello stesso articolo, potrebbe portare, a determinate condizioni, a conclusioni diverse.

Ciò considerato, riteniamo opportuno muovere proprio dalla citata sentenza, rispetto alla quale occorre precisare che, diversamente da quanto sembrerebbe emergere dagli articoli (o dai titoli degli articoli) di cui sopra, la Corte di Cassazione non ha inteso pronunciarsi in termini generali nel senso che gli scarti di lavorazione del legno debbano sempre essere classificati (e gestiti) come rifiuti e non come sottoprodotti.

Al riguardo, va anzitutto ricordato che, in linea con l'interpretazione da sempre sostenuta dalla giurisprudenza europea in ordine al concetto di rifiuto (e a quello, speculare, di sottoprodotto), non può essere ammessa, in termini assoluti, l'esistenza di materiali o sostanze da intendersi sempre esclusi dal regime in materia di rifiuti (o, il che è lo stesso, sempre riconducibili al concetto di «sottoprodotto»³). Si tratta, infatti, di una valutazione da compiersi sempre caso per caso, poiché

¹ "La Legge per Tutti" (www.laleggepertutti.it)

² P. Ficco, *Legno, lo scarto di lavorazione va considerato rifiuto*, "Il Sole 24 Ore", 7 febbraio 2017.

³ Emblematico è il caso delle **ceneri di pirite**, che erano state espressamente qualificate come "sottoprodotti" e quindi escluse dal regime relativo ai rifiuti dall'art. 183 del d. lgs. 152/2006 (prima delle modifiche approvate dal d. lgs. 4/2008). La Corte Costituzionale bocciò la qualifica "automatica" delle

il concetto di «sottoprodotto» ha, per così dire, natura “relazionale”, e dipende in larga misura, oltre che dalle intrinseche caratteristiche qualitative e merceologiche di una determinata sostanza, dalle specifiche modalità di gestione della stessa, dalle peculiarità del ciclo produttivo da cui proviene e dalle caratteristiche del ciclo di (ri)utilizzo.

Il legislatore – e, a maggior ragione, i giudici – non hanno pertanto il potere di qualificare in maniera “automatica” una sostanza come rifiuto o sottoprodotto a prescindere da una “verifica in concreto” delle circostanze specifiche.

Ciò premesso, si può affermare che la citata sentenza del 6 febbraio 2017 non ha violato i summenzionati principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza europea e costituzionale, dal momento che essa, ad una attenta lettura, non risulta avere sostenuto in termini generali che gli scarti della lavorazione del legno debbano sempre essere classificati come rifiuti; a dire il vero, non ha nemmeno espressamente affermato che gli scarti relativi al caso specifico sottoposto alla Corte fossero rifiuti. La Suprema Corte, infatti, ha ritenuto che il Tribunale di Asti non avesse “compiutamente” verificato la sussistenza di tutti i requisiti necessari per qualificare una sostanza come sottoprodotto, ma si fosse limitato ad accertare che gli scarti in questione fossero «*costantemente ceduti ad altre società dietro fatturato pagamento di denaro*» e che dunque essi avessero un “valore economico o commerciale”. Circostanza, quest’ultima, che, come correttamente affermato dalla Corte di Cassazione, non è di per sé sufficiente ad escludere la natura di rifiuto di un determinato materiale. Essa dunque ha annullato la sentenza di primo grado, rinviando il giudizio al giudice di prime cure affinché quest’ultimo verificasse «*compiutamente la natura del materiale di cui trattasi, con ogni penale implicazione*».

ceneri di pirite come «sottoprodotti», prevista dal d. lgs. 152/2006 antecedente alle modifiche del 2008 e del 2010, in quanto lesiva della “verifica in concreto” richiesta – appunto – dalla giurisprudenza europea. Con sentenza 28 gennaio 2010, n. 28, aveva infatti dichiarato illegittimo l’inquadramento delle ceneri di pirite come sottoprodotto, conformemente alla giurisprudenza comunitaria che impone, al fine di qualificare o meno come rifiuto un materiale, un accertamento del «*complesso delle circostanze (...) che non si arresti alla mera indicazione della natura intrinseca del materiale*». È perciò illegittima ogni “presunzione assoluta” come quella della norma in questione, che ha qualificato come sottoprodotti le ceneri di pirite «quale che sia la loro provenienza e il trattamento ricevuto da parte del produttore».

L'aspetto dirimente, ai fini della qualificazione di una sostanza come rifiuto o come sottoprodotto, rimane, pertanto, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 184-bis del d. lgs. 152/2006. Il soggetto che intende avvalersi del regime di favore in questione, tuttavia, ha l'onere di preconstituirsì una prova rigorosa in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti di cui all'art. 184-bis del d. lgs. 152/2006 di seguito riportati:

Articolo 184-bis (Sottoprodotto)

1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Sebastiano Cerullo
Direttore Generale FederlegnoArredo

